

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3588 del 12/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA GATTI S.S. DI GATTI STEFANO E C. con sede legale in Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad allevamento di suini da ingrasso sito nel Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3734 del 11/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA GATTI S.S. DI GATTI STEFANO E C. con sede legale in Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad allevamento di suini da ingrasso sito nel Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali*" che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n.3 recante "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 13/13/2018, acquisita al Prot. Com.le 2621 e da Arpae al PGFC/2018/4144 del 14/03/2018, da **SOCIETA' AGRICOLA GATTI S.S. DI GATTI STEFANO E C.** nella persona della Sig. Gatti Stefano in qualità di Socio Amministratore, con sede legale in Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3, per lo stabilimento adibito ad allevamento di suini da ingrasso sito nel Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art.112 del D.lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Tenuto conto che la Ditta con la comunicazione di utilizzazione agronomica ricompresa nell'istanza di AUA in oggetto ha dimostrato un rapporto tra peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento pari a 10,6 q.li/ha. (1.430 q.li / 134,51 ha) inferiore al valore di 40 q.li/ettaro (previsto al punto B.2.5 dell'Allegato B.2 punto della L.R. 9/99 e smi) e quindi l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Verifica (Screening), ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 9/99 e smi;

Dato atto che il SUAP del Comune di Predappio con Nota Prot. Com.le 2655 del 14/03/2018 acquisita da ArpaE al PGFC/2018/4144 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Predappio, AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, ArpaE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., formulata dal SUAP del Comune di Predappio con Nota Prot. Com.le 3207 del 28/03/2018 , acquisita da ArpaE al PGFC/2018/4981;

Atteso che in merito all'impatto acustico, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente del Comune di Predappio con Nota Prot. Com.le 6414 del 18/06/2018, acquisita da ArpaE al PGFC/2018/9662 ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla pratica in oggetto pervenuta in data 13/03/18 registrata al prot. 2621 e specificatamente in merito alla valutazione di impatto acustico, si prende atto di quanto dichiarato dall'Az. Agricola Gatti s.s. Di Gatti Stefano e C. e si comunica che non necessita di alcun Nulla Osta”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 11/07/2018;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art.112 del D.lgs 152/06- Rapporto Istruttorio acquisito in data 02/07/2018;

Dato atto che, nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare:

“(…) Considerato che con nota PGFG/2018/4315 del 16/03/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad ArpaE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di ArpaE del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/7749 del 15/05/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di ArpaE, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che l'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, cioè entro il 12/06/18, equivale ad un assenso senza condizioni;

Visto che il Comune di Predappio, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della

Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del DLgs. 152/06 e smi.;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell'AUA.”;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportati nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 13 del 04/01/07 prot. n. 747/07 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e smi, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena alla Az. Agr. Gatti e Leoni s.s. (precedente intestazione);

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA GATTI S.S. DI GATTI STEFANO E C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA GATTI S.S. DI GATTI STEFANO E C.** (C.F./P.IVA 03227700402) con sede legale in Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3, **per lo stabilimento adibito ad**

allevamento di suini da ingrasso sito nel Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** di cui all'art.112 del D.lgs 152/06 .
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Predappio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni Luca Balestri e Tamara Mordenti e Milena Lungherini, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 13 del 04/01/07 prot. n. 747/07 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e smi, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena alla Az. Agr. Gatti e Leoni s.s. (precedente intestazione).

Con l'istanza di AUA in oggetto, vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- modifica della tipologia allevata da suini da riproduzione a suini da ingrasso;
- aumento del numero dei capi allevati da n. 1.230 (910 lattonzoli, 100 magroncelli, 70 scrofe in gestazione, 150 scrofe) a n. 1.980 (suini da ingrasso);
- modifica della tecnica di stabulazione nel capannone 1 sezione 1, che da sale parto con pavimento pieno in cemento con leggera pendenza per favorire il deflusso dei liquami diventa zona di stabulazione con pavimento totalmente fessurato con rimozione dei liquami con sistema a vacuum;
- modifica del sistema di ventilazione nel capannone 1 sezione 3, in cui gli esistenti 8 ventilatori saranno sostituiti da “aperture nelle pareti sottotetto”;
- inserimento del nuovo capannone 4;
- inserimento del nuovo silos di cui al punto di emissione N. 54 e spostamento di quello esistente N. 35, entrambi a servizio del nuovo capannone 4.

Con nota del 14/03/2018 prot. 4144 acquisita al protocollo PGFC/2018/4144 il SUAP del Comune di Predappio ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Predappio;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/4315 del 16/03/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFC/2018/7749 del 15/05/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

Descrizione del ciclo produttivo. L'allevamento di suini da ingrasso si svolge in 4 capannoni con un ciclo della durata di circa 210 gg come di seguito ripartiti:

TABELLA 1. Consistenza, stabulazioni e migliori tecniche disponibili presenti nell'allevamento suino						
<i>Categoria</i> ⁽¹⁾	<i>Tipologia stabulativa</i> ⁽¹⁾	<i>Dettaglio stabulazione</i> ⁽¹⁾	<i>Capi effettivi</i> n. ⁽¹⁾	<i>Tecnica di stabulazione MTD</i> (DM 29/1/2007) ⁽²⁾	<i>Codifica MTD</i> (DM 29/1/2007)	<i>Tecnica MTD prevista dalla DGR 968/2012</i> ⁽³⁾
MAGRONCELLO (31-50 KG) Capannone 4	IN BOX SU LETTIERA	LETTIERA INTEGRALE (ESTESA A TUTTO)	700	Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera	3.3.14	no

				integrale)		
SUINO GRASSO DA SALUMIFICIO (31->160 KG) Capannone 1 (3)	IN BOX MULTIPLO SENZA CORSIA DI DEFECAZIONE ESTERNA	PAVIMENTO PARZIALMENTE FESSURATO (ALMENO 1,5 M DI LARGHEZZA)	95	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	3.1.5	no
SUINO GRASSO DA SALUMIFICIO (31->160 KG) Capannone 1 (1)	IN BOX MULTIPLO SENZA CORSIA DI DEFECAZIONE ESTERNA	PAVIMENTO TOTALMENTE FESSURATO	185	Pavimento totalmente fessurato (PTF) con rimozione dei liquami con sistema a vacuum	3.1.2	si
SUINO GRASSO DA SALUMIFICIO (31->160 KG) Capannone 1 (2)	IN BOX MULTIPLO CON CORSIA DI DEFECAZIONE ESTERNA	PAVIMENTO PIENO E CORSIA ESTERNA FESSURATA	190	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	3.1.5	no
SUINO GRASSO DA SALUMIFICIO (31->160 KG) Capannone 3	IN BOX MULTIPLO CON CORSIA DI DEFECAZIONE ESTERNA	PAVIMENTO PIENO E CORSIA ESTERNA FESSURATA	600	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	3.1.5	no
SUINO GRASSO DA SALUMIFICIO (31->160 KG) Capannone 2	IN BOX MULTIPLO CON CORSIA DI DEFECAZIONE ESTERNA	PAVIMENTO PIENO E CORSIA ESTERNA FESSURATA	210	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	3.1.5	no
<i>Totale</i>			1980			

Note alla TABELLA 1

⁽¹⁾ Devono corrispondere ai dati indicati nella comunicazione all'uso degli effluenti in vigore alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

⁽²⁾ In base alla tipologia stabulativa, al dettaglio stabulazione e alle informazioni contenute nella scheda NET IPPC occorre inserire l'eventuale tecnica MTD applicata.

⁽³⁾ Inserire sì o no se la MTD è prevista dalla DGR 968/2012.

Valutazione complessiva. Di seguito una prima valutazione delle emissioni di ammoniaca calcolate con il software Net IPPC (Tabella 2), messo a disposizione dal CRPA di Reggio Emilia, dove sono state comparate le emissioni dai ricoveri nella situazione effettiva (come rappresentata in Tabella 1 sopra riportata) e le emissioni dai ricoveri nella situazione teorica con il rispetto della DGR 968/12 (tutti i capannoni con almeno una delle migliori tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. tra quelle riconosciute come tali):

	Condizione effettiva Kg/NH ₃ anno ⁽²⁾		Condizione teorica Kg/NH ₃ anno ⁽³⁾		
dai ricoveri	3,2		2,8		<i>Saldo emissivo non superiore a zero ⁽⁵⁾</i>
dallo stoccaggio	5,4		4,4		
dalla distribuzione	3,2		3,5		
<i>Totali ⁽⁴⁾</i>	11,8	-	10,7	=	1,1

Note alla TABELLA 2

⁻¹ Gli allevamenti suinicoli esistenti che dimostrino l'impossibilità tecnica o economica di adeguare le tecniche di stabulazione alle MTD previste dalla DGR 968/2012 devono adottare misure compensative come ad esempio la copertura degli stoccaggi o l'utilizzo di tecniche di distribuzione a bassa emissione. La compensazione è dimostrata se la differenza del saldo emissivo tra la condizione effettiva e condizione teorica è minore o uguale a zero.

⁽²⁾ Condizione effettiva (esistente o di progetto): situazione che prevede una stima delle emissioni diffuse in atmosfera con il software on line Net IPPC. La stima dovrà basarsi sulle reali tecniche di stabulazioni adottate nei ricoveri di allevamento e prevedere le misure compensative che la ditta dovrà adottare per contenere le emissioni diffuse in atmosfera nelle successive fasi di gestione degli effluenti: stoccaggio e distribuzione al campo.

- ⁽³⁾ *Condizione teorica (emissione obiettivo) : situazione che prevede una stima delle emissioni diffuse in atmosfera con il software on line Net IPPC. La stima dovrà prevedere l'applicazione delle tecniche MTD ammesse dalla DGR 968/2012 agli animali presenti nei ricoveri di allevamento e l'uso di tecniche non MTD, ma utilizzabili per legge, nelle fasi di stoccaggio e distribuzione in campo degli effluenti.*
- ⁽⁴⁾ *Inserire i totali della stima delle emissioni nella condizione effettiva e in quella teorica.*
- ⁽⁵⁾ *Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il saldo emissivo sia minore o uguale a zero.*

TABELLA 3: Saldo emissivo per allevamenti esistenti che adottano in parte o in toto tecniche stabulative diverse da quelle MTD previste dalla DGR 968/2012⁽¹⁾ Ipotesi adozione tecniche di spandimento MTD

	Condizione effettiva Kg/NH ₃ anno ⁽²⁾		Condizione teorica Kg/NH ₃ anno ⁽³⁾		
dai ricoveri	3,2		2,8		Saldo emissivo non superiore a zero ⁽⁵⁾
dallo stoccaggio	5,4		4,4		
dalla distribuzione	1,4		3,5		
<i>Totali⁽⁴⁾</i>	10,1	-	10,7	=	-0,6

Note alla TABELLA 3

- ⁽¹⁾ *Gli allevamenti suinicoli esistenti che dimostrino l'impossibilità tecnica o economica di adeguare le tecniche di stabulazione alle MTD previste dalla DGR 968/2012 devono adottare misure compensative come ad esempio la copertura degli stoccaggi o l'utilizzo di tecniche di distribuzione a bassa emissione. La compensazione è dimostrata se la differenza del saldo emissivo tra la condizione effettiva e condizione teorica è minore o uguale a zero.*
- ⁽²⁾ *Condizione effettiva (esistente o di progetto): situazione che prevede una stima delle emissioni diffuse in atmosfera con il software on line Net IPPC. La stima dovrà basarsi sulle reali tecniche di stabulazioni adottate nei ricoveri di allevamento e prevedere le misure compensative che la ditta dovrà adottare per contenere le emissioni diffuse in atmosfera nelle successive fasi di gestione degli effluenti: stoccaggio e distribuzione al campo.*
- ⁽³⁾ *Condizione teorica (emissione obiettivo) : situazione che prevede una stima delle emissioni diffuse in atmosfera con il software on line Net IPPC. La stima dovrà prevedere l'applicazione delle tecniche MTD ammesse dalla DGR 968/2012 agli animali presenti nei ricoveri di allevamento e l'uso di tecniche non MTD, ma utilizzabili per legge, nelle fasi di stoccaggio e distribuzione in campo degli effluenti.*
- ⁽⁴⁾ *Inserire i totali della stima delle emissioni nella condizione effettiva e in quella teorica.*
- ⁽⁵⁾ *Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il saldo emissivo sia minore o uguale a zero.*

Al fine di compensare le maggiori emissioni di ammoniaca prodotte dai ricoveri con le minori emissioni prodotte nella distribuzione (in considerazione del fatto che le emissioni prodotte dalla fase di stoccaggio permangono le medesime nelle due simulazioni), si è simulato (in Tabella 3) di adottare una tecnica di distribuzione tale da compensare/ridurre le emissioni complessive della condizione teorica. Fra le tecniche idonee a compensare le maggiori emissioni dovute ai ricoveri attualmente in essere vi possono essere: la distribuzione superficiale a bande rasoterra (emissione 1,4 Kg/NH₃ anno); l'iniezione superficiale con solco chiuso (emissione 1,4 Kg/NH₃ anno); l'iniezione superficiale con solco aperto (emissione 1,3 Kg/NH₃ anno); l'iniezione profonda (emissione 1,1 Kg/NH₃ anno).

Di seguito una seconda valutazione delle emissioni di ammoniaca calcolate come nel modo precedente:

TABELLA 4: Saldo emissivo per allevamenti esistenti che adottano in parte o in toto tecniche stabulative diverse da quelle MTD previste dalla DGR 968/2012⁽¹⁾ Ipotesi adozione tecniche di spandimento MTD

	Condizione effettiva Kg/NH ₃ anno ⁽²⁾		Condizione teorica Kg/NH ₃ anno ⁽³⁾		
dai ricoveri	3,2		2,8		Saldo emissivo non superiore a zero ⁽⁵⁾
dallo stoccaggio	2,5		4,4		
dalla distribuzione	3,5		3,5		
<i>Totali⁽⁴⁾</i>	9,2	-	10,7	=	-1,5

Note alla TABELLA 4

- (1) *Gli allevamenti suinicoli esistenti che dimostrino l'impossibilità tecnica o economica di adeguare le tecniche di stabulazione alle MTD previste dalla DGR 968/2012 devono adottare misure compensative come ad esempio la copertura degli stoccaggi o l'utilizzo di tecniche di distribuzione a bassa emissione. La compensazione è dimostrata se la differenza del saldo emissivo tra la condizione effettiva e condizione teorica è minore o uguale a zero.*
- (2) *Condizione effettiva (esistente o di progetto): situazione che prevede una stima delle emissioni diffuse in atmosfera con il software on line Net IPPC. La stima dovrà basarsi sulle reali tecniche di stabulazioni adottate nei ricoveri di allevamento e prevedere le misure compensative che la ditta dovrà adottare per contenere le emissioni diffuse in atmosfera nelle successive fasi di gestione degli effluenti: stoccaggio e distribuzione al campo.*
- (3) *Condizione teorica (emissione obiettivo) : situazione che prevede una stima delle emissioni diffuse in atmosfera con il software on line Net IPPC. La stima dovrà prevedere l'applicazione delle tecniche MTD ammesse dalla DGR 968/2012 agli animali presenti nei ricoveri di allevamento e l'uso di tecniche non MTD, ma utilizzabili per legge, nelle fasi di stoccaggio e distribuzione in campo degli effluenti.*
- (4) *Inserire i totali della stima delle emissioni nella condizione effettiva e in quella teorica.*
- (5) *Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il saldo emissivo sia minore o uguale a zero.*

In questo secondo caso (Tabella 4), al fine di compensare le maggiori emissioni di ammoniaca prodotte dai ricoveri si sfruttano le minori emissioni prodotte nello stoccaggio; si è infatti simulato di adottare una copertura anche dell'attuale vasca scoperta di stoccaggio di 2025 mc. posta presso il podere Monte, in maniera tale da compensare/ridurre le emissioni complessive della condizione teorica.

Conclusioni e prescrizioni - Il relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni, dei sistemi di contenimento proposti e del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia, al fine di garantire l'accesso alle zone che periodicamente verranno ispezionate, individuando il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
2. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
3. Le aree impermeabilizzate utilizzate per il carico e scarico degli animali che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo.
4. La ditta dovrà garantire la perfetta "tenuta" delle fosse di stoccaggio dei liquami poste sotto i box multipli di allevamento dotati di pavimento fessurato, evitando fuoriuscite di liquame in superficie e/o in profondità.
5. Lo stoccaggio dei liquami deve avvenire con tutti gli accorgimenti atti a minimizzare la frequenza delle movimentazioni, introducendo i liquami nel bacino posto presso il podere Monte, al di sotto del pelo libero della superficie.
6. La ditta dovrà garantire che il riempimento dei silos con il mangime avvenga con mezzi di trasporto dotati di coclea, che si collocano presso il silo e provvedano al rifornimento tramite la bocchetta di riempimento, garantendo che lo spazio a disposizione per la fuoriuscita dell'aria dall'interno sia limitato al massimo (evitando emissione di polvere all'esterno).
7. Entro un anno dal rilascio dell'AUA, lungo i lati nord ed est dei capannoni 1, 2 e 3 dovrà essere integrata la barriera vegetale spontanea presente, al fine di ostacolare la diffusione degli odori e con funzione ombreggiante e paesaggistica. Le piante arboree d'alto fusto da piantumare dovranno essere scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche, provvedendo a curare e prontamente sostituire le eventuali fallanze della barriera verde.
8. La vasca in cemento, posta presso il podere Monte, atta a stoccare il liquame, deve essere coperta e/o le operazioni di distribuzione devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le seguenti modalità:

- spandimento a raso (liquame scaricato a livello del suolo in bande o strisce: spandimento superficiale a bande) attraverso una serie di tubi flessibili montati su barra, oppure iniezione superficiale o profonda;
- spandimento con interrimento immediato dei liquami.

Qualora l'azienda non disponga già delle necessarie attrezzature per eseguire le suddette tecniche di spandimento o per la copertura della vasca, si prescrive un termine di 45 giorni per comunicare ad Arpa le tecniche/e prescelte/e e di 120 giorni per dotarsene. Resta fermo che il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, ad Arpa gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una domanda di modifica sostanziale dell'AUA.

Il Comune di Predappio, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del DLgs. 152/06 e smi.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, cioè entro 12/06/18, equivale ad un assenso senza condizioni;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 13/03/2018 prot. n. 2621, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera**, derivanti dalla **attività di allevamento** di seguito specificata:

- *tipologia produttiva* – suini da ingrasso;
- *numero massimo di capi* – 1980 capi;
- *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione di circa 210 giorni;
- *tecniche di stabulazione adottate* – ricoveri con ventilazione forzata e naturale, con pavimento parzialmente fessurato con fossa sottostante a pareti verticali (capannone 1 sezioni 2 e 3, e capannoni 2 e 3), pavimento totalmente fessurato con rimozione dei liquami con sistema a vacuum (capannone 1 sezione 1), pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (capannone 4);

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 8 silos n. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 54);
- emissioni di polveri, ammoniaca, metano e sostanze odorigene derivanti dai seguenti estrattori automatici di aria dai locali di allevamento del capannone 1:

Capannoni N°	Punti di emissione N°	Lato di emissione	Portata singola Nm ³ /h	Durata
-----------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------	--------

1	da N. 11 a N. 14	Ovest	9.800	0 - 24
---	------------------	-------	-------	--------

- emissioni di polveri, ammoniaca, metano e sostanze odorigene dalle porte di servizio, finestre, camini dei capannoni, dall'apertura nelle pareti sottotetto derivanti prevalentemente dalla asciugatura delle deiezioni e dalla traspirazione degli animali, e dalla platea di stoccaggio letame;

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

1. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia, al fine di garantire l'accesso alle zone che periodicamente verranno ispezionate, individuando il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
2. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
3. Le aree impermeabilizzate utilizzate per il carico e scarico degli animali che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo.
4. La ditta dovrà garantire la perfetta "tenuta" delle fosse di stoccaggio dei liquami poste sotto i box multipli di allevamento dotati di pavimento fessurato, evitando fuoriuscite di liquame in superficie e/o in profondità.
5. Lo stoccaggio dei liquami deve avvenire con tutti gli accorgimenti atti a minimizzare la frequenza delle movimentazioni, introducendo i liquami nel bacino posto presso il podere Monte, al di sotto del pelo libero della superficie.
6. La ditta dovrà garantire che il riempimento dei silos con il mangime avvenga con mezzi di trasporto dotati di coclea, che si collocano presso il silo e provvedano al rifornimento tramite la bocchetta di riempimento, garantendo che lo spazio a disposizione per la fuoriuscita dell'aria dall'interno sia limitato al massimo (evitando emissione di polvere all'esterno).
7. **Entro un anno** dal rilascio del presente provvedimento, lungo i lati nord ed est dei capannoni 1, 2 e 3 **dovrà essere integrata la barriera vegetale spontanea presente**, al fine di ostacolare la diffusione degli odori e con funzione ombreggiante e paesaggistica. Le piante arboree d'alto fusto da piantumare dovranno essere scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche, provvedendo a curare e prontamente sostituire le eventuali fallanze della barriera verde.
8. **La vasca in cemento, posta presso il podere Monte, atta a stoccare il liquame, deve essere coperta e/o le operazioni di distribuzione devono avvenire** su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento **secondo le seguenti modalità:**
 - spandimento a raso (liquame scaricato a livello del suolo in bande o strisce: spandimento superficiale a bande) attraverso una serie di tubi flessibili montati su barra, oppure iniezione superficiale o profonda;
 - spandimento con interrimento immediato dei liquami.

Entro 45 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento **l'Azienda deve comunicare** tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) **le modalità prescelte per adempiere a quanto prescritto.**

Entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento **l'Azienda deve dotarsi delle necessarie attrezzature** per eseguire le suddette tecniche di spandimento e/o per la copertura della vasca.

9. Resta fermo che il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente con le modalità stabilite dall'art.6 del DPR 59/2013, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore è tenuto a presentare una domanda di modifica sostanziale dell'AUA.
10. Considerato, infine, che le emissioni in argomento non sono sottoposte a trattamenti di abbattimento specifici ma solo ad azione di dispersione e di buona gestione, Arpa S.A.C. si riserva, qualora le prescrizioni proposte non producano effetti soddisfacenti, di disporre l'adozione di ulteriori interventi.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Società Agricola Gatti s.s. di Gatti Stefano e C., allevamento di suini sito in Comune di Predappio, Via Montemaggiore n. 3 (allevamento di suini) ha presentato la seguente documentazione:

– Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 18990/2017 di Mod. 1, PGFC/2017/9302 del 20/06/2017;

Vista la verifica documentale condotta dall'Unità Zootecnia - AIA della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena sulla Comunicazione n. 18990/2017 di Mod. 1, dalla quale non risultavano incongruenze;

Vista la Verifica di completezza sulla Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 18990/2017 di Mod. 1, elaborata dall' Unità Zootecnia A.I.A. e trasmessa al Responsabile dell'Ufficio A.U.A. della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena in data 21/03/2018;

Dato atto che il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;

Precisato che l' Unità Zootecnia - AIA della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed, in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9* e sul contratto di cessione degli effluenti riportato al *QUADRO 12*;

PRESCRIZIONI

1) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli conferimenti di cessione e/o di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;

2) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 04/01/2017;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.